



CONVENZIONE
TRA
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA
E
L'AZIENDA OSPEDALIERA "PAPARDO" DI MESSINA
PER
L'ATTIVAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL SECONDO CANALE DEL CORSO DI
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA LM-41

L'Università degli Studi di Messina, con sede legale in Messina, Piazza Pugliatti, 1, C.F. 80004070837, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Salvatore Cuzzocrea, domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Messina

E

L'Azienda Ospedaliera "Papardo" con sede legale in Messina, Contrada Papardo, P.IVA 03051880833 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Mario Paino

Premesse

- Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, concernente l'autonomia didattica degli Atenei;
- Visto il Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia LM-41 dell'Università degli Studi di Messina;
- Visto il Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e l'Università di Messina, approvato con D.A. del 10 marzo 2020, pubblicato sulla GURS n. 19 del 03.04.2020;
- Considerato che l'Azienda Ospedaliera "Papardo" è stata individuata, sulla base dei criteri di cui al decreto legislativo 517/1999, art. 2, comma 4 e dell'art. 2, comma 7 e del Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e l'Università di Messina, quale struttura pubblica presso cui hanno sede specifiche ed essenziali attività per la funzione didattica ivi compresa la formazione specialistica, di ricerca ed assistenziale;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Università degli Studi di Messina e l'Azienda Ospedaliera "Papardo" stipulano la presente convenzione per le esigenze del secondo canale del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia LM-41 dell'Università degli Studi di Messina;



Art. 2

Per il corretto funzionamento del corso di studio di cui all'Art.1, l'Azienda Ospedaliera "Papardo" mette a disposizione dell'Università le proprie risorse di personale e le proprie risorse strutturali, ivi comprese quelle informatiche e di rete, assistenziali e didattiche, adeguate, numericamente e qualitativamente, ai requisiti di idoneità, generali e specifici, previsti delle Linee Guida per la valutazione dell'ANVUR ai fini dell'accreditamento iniziale dei corsi di Studio per l'a.a.; L'Università utilizza le risorse messe a disposizione dall'Azienda Ospedaliera "Papardo", ed in particolare quelle di personale, esclusivamente per il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'arruolamento del personale, gli incarichi delle U.O.C., delle U.O.S.D e delle U.O.S dell'Azienda Papardo sono di esclusiva pertinenza della Direzione dell'Azienda Papardo fatto salvo quanto concordato con specifici protocolli d'intesa. Le attività assistenziali, mediche e chirurgiche, svolte presso la sede ospedaliera sono esclusivamente in carico al personale dell'Azienda Papardo.

Art. 3

Sulla base della normativa vigente, le competenti strutture didattiche dell'Università di Messina determinano l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'art. 12, comma 2, del D.M. 270/2004, assicurando, altresì, l'insegnamento di dette discipline mediante affidamento a:

- a) docenti universitari in numero sufficiente ad assicurare il rispetto dei requisiti necessari all'accreditamento del corso di studio previsti dalle vigenti direttive Anvur;
- b) personale sanitario dipendente dell'Azienda presso la quale si svolge la formazione, in possesso di alta qualificazione e adeguato curriculum scientifico e professionale, nominato annualmente dalle competenti strutture universitarie senza oneri per l'Università stessa, in ottemperanza ai vigenti regolamenti di Ateneo e previo nulla osta del Direttore Generale dell'Azienda di appartenenza.
- c) docenti a contratto, a cui potranno essere conferiti, previa valutazione dell'idoneità della qualificazione posseduta rispetto all'esigenza didattica da ricoprire, gli eventuali incarichi di insegnamento per i quali non è stato possibile procedere all'affidamento a docenti universitari e a personale sanitario.

Le competenti strutture didattiche dell'Università di Messina attribuiscono l'incarico di Coordinatore Didattico. Tale figura, afferente al C.d.S sarà individuata in conformità alla vigente normativa ed ai vigenti Regolamenti di Ateneo.

L'eventuale erogazione delle provvidenze economiche per l'attività di docenza e/o per l'attività di coordinamento del tirocinio clinico svolta dai dipendenti dell'Azienda Sanitaria in convenzione, viene autonomamente regolamentata da quest'ultima.

Annualmente, l'Università approva ed invia al MIUR il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia LM-41 che intende attivare presso la sede dell'A.O. "Papardo", con l'indicazione del numero massimo degli studenti iscrivibili al corso di studio stesso, tenendo conto anche delle risorse strutturali, assistenziali e didattiche e delle risorse di personale messe a disposizione dall'Azienda.



L'Azienda è tenuta, entro e non oltre il mese di dicembre precedente all'anno accademico di riferimento, a comunicare all'Università le proprie risorse strutturali, con espresso riferimento alla capacità delle aule, assistenziali e didattiche e le proprie risorse di personale.

In caso di non sufficiente disponibilità di locali per l'attività formativa questi saranno forniti dall'Università. L'Università tenuto conto delle risorse messe a disposizione dall'Azienda determinerà il numero massimo studenti accoglibili presso la sede del corso di laurea.

A seguito dell'emanazione del D.M. relativo alla programmazione dei posti disponibili per le immatricolazioni, l'Università provvederà all'emanazione dei bandi di ammissione al corso di studio.

Art. 4

L'Università assicura le funzioni sia di segreteria amministrativa studenti che di segreteria didattica generale dei corsi di studio; l'Azienda sede dell'attività formativa, qualora necessario, assicura idonei spazi per l'organizzazione delle attività sopra citate.

Art. 5

Ai sensi di quanto previsto dal vigente Protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Università di Messina, l'Azienda Ospedaliera "Papardo" assicura la sorveglianza sanitaria agli studenti del suddetto Corso di Studio durante l'attività presso le proprie strutture. L'Azienda si impegna affinché agli studenti Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità produttiva in base al D.Lgs. n. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, sono quelle dell'Azienda e comunicate agli studenti prima dell'inizio delle attività stesse.

L'Università si impegna a comunicare all'Azienda l'elenco degli studenti iscritti al corso di cui alla presente convenzione.

Art. 6

L'Università assicura lo studente contro gli infortuni e per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidenti durante lo svolgimento delle attività di formazione, l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università.

Art. 7

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al D.L. n. 196 del 30 giugno



2003, recante “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 8

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere tra le stesse.

Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Messina .

Art. 9

La presente Convenzione ha durata di anni 6 a decorrere dall’anno accademico e potrà essere espressamente rinnovata su richiesta di una delle parti, da trasmettere sei mesi prima della scadenza, con avviso di ricevimento oppure tramite invio di PEC utilizzando i seguenti indirizzi:

per l’Università di Messina: protocollo@pec.unime.it;

per l’Azienda Ospedaliera “Papardo”: protocollo@pec-aopapardo.it

Le Parti potranno recedere dalla presente convenzione previa comunicazione scritta da inviarsi all’altra Parte, con avviso di ricevimento oppure tramite invio di PEC, entro sei mesi dalla scadenza e comunque entro e non oltre il mese di dicembre dell’anno precedente a quello di inizio dell’anno accademico a partire dal quale si intende recedere, avendo l’obbligo di garantire il regolare svolgimento dell’anno accademico in corso.

In caso di recesso dalla convenzione in essere gli impegni assunti per le coorti di studenti coinvolti dovranno comunque essere portati a compimento, garantendo per le stesse il completamento del percorso formativo.

Art. 10

La presente convenzione, sottoscritta dalle parti con firma digitale, è soggetta all’imposta di bollo a carico dell’Università e verrà assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760/2010.

La presente convenzione è sottoposta a registrazione soltanto in caso di uso ai sensi del D.P.R. 634/72, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

IL RETTORE
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
(Prof. Salvatore Cuzzocrea)

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’A.O. “PAPARDO”
(Dott. Mario Paino)